



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO

“DISCIPLINA USI IRREGOLARI DELLE SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO COMUNALE”

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 27 novembre 2015

Modificato con deliberazione di C.C. n. 22 del 26 ottobre 2016

Modificato con deliberazione di C.C. n° 9 del 27 aprile 2017

CAPO PRIMO

- GENERALITÀ -

Art. 1

- DEFINIZIONI -

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

Unità sepolcrale = è rappresentata da un loculo.

Loculo = la unità sepolcrale per la tumulazione di una salma, realizzata secondo la tipologia “frontale” (accessibile dal fronte largo), o “a fornello” (accessibile dal fronte stretto), realizzate anche all’interno di cappelle gentilizie.

Loculo Ossario = la unità sepolcrale per la tumulazione dei resti mortali mineralizzati realizzate anche nell’ambito di cappelle gentilizie.

Ius sepulchri = diritto d’uso delle sepolture private riservato ai soggetti aventi diritto ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Diritto al culto = è il diritto di curare la memoria del defunto e il decoro del loculo per il tempo previsto nell’atto di concessione e/o disposto dall’Amministrazione, decorrente dalla tumulazione.

Familiari= sono i soggetti parenti ed affini come disciplinati dall'art.62, primo comma del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Convivenza = unione di persone non legate da vincolo di parentela o coniugio (famiglie di fatto). La convivenza deve risultare da certificazione anagrafica e/o stato di famiglia.

Benemerenza = rapporto di particolare stima e gratitudine intercorrente tra persone legate da vincoli di convivenza, di assistenza, di ospitalità, ecc., come disciplinato dall'art.62, quarto comma del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Uso irregolare = tumulazione di salma di persona non titolare dello ius sepulchri (ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria).

Sepoltura = qualsiasi modalità utilizzata per la tumulazione di salma o resti mortali nell’ambito del cimitero comunale.

Art. 2
- FINALITÀ E COMPETENZE -

1. L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare efficace risposta a situazioni stratificatesi all'interno del Civico Cimitero nel corso di molti decenni consente, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, la regolarizzazione degli usi irregolari delle sepolture private.
2. L'Ufficio competente per le procedure di cui al presente Regolamento è il Settore Lavori Pubblici.
3. Il Settore Lavori Pubblici, ai fini del presente Regolamento, provvede ad aggiornare il piano regolatore del cimitero e l'anagrafe delle sepolture entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso regolamento.

Art. 3
- AMMISSIBILITÀ ALLA REGOLARIZZAZIONE -

1. Sono ammessi a regolarizzazione tutti gli usi irregolari delle unità sepolcrali intervenuti a qualsiasi titolo tra privati, che abbiano comportato l'uso di una sepoltura da parte di soggetto non titolare di concessione, purché avvenuti entro la data del 30.06.2015.-
2. **Sono ammessi, altresì, alla voltura e regolarizzazione a loro favore di loculi non occupati coloro che, sulla base di una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestano di aver contribuito alla realizzazione del loculo o all'acquisto dello stesso in concorso con il concessionario originario.¹**

CAPO SECONDO
- REGOLARIZZAZIONI

Art. 4
- PROCEDIMENTO -

Qualora, a seguito dell'attività di aggiornamento dell'anagrafe cimiteriale da parte del Comune, oppure su istanza degli interessati (utilizzatori di loculi e loculi ossari, loro eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) venga accertata la irregolare utilizzazione, a seguito di sepoltura non autorizzata, **ovvero venga presentata una dichiarazione ai sensi del precedente art.3, secondo comma,²** si provvede all'avvio del procedimento di regolarizzazione disciplinato dagli articoli che seguono.

¹ Integrazione introdotta con Delibera di C.C. n° 9 del 27.04.2017

² Integrazione introdotta con Delibera di C.C. n° 9 del 27.04.2017

Art. 5

- PROCEDIMENTO A SEGUITO DI ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE -

1. Gli interessati al procedimento di regolarizzazione devono presentare al Comune – ufficio protocollo generale, **entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**³ apposita istanza nella quale:
 - **ai sensi dell'art. 3, primo comma,**⁴ indicare le modalità di utilizzo della sepoltura;
 - **ai sensi dell'art. 3, secondo comma, formulare richiesta di regolarizzazione a loro favore di loculi non occupati, sulla base di una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale attestano di aver contribuito alla realizzazione del loculo o all'acquisto dello stesso in concorso con il concessionario originario.**⁵
2. L'istanza è ammissibile per gli usi irregolari di sepolture o **per aver contribuito alla realizzazione di loculo non occupato o all'acquisto dello stesso in concorso con il concessionario originario**⁶ verificatisi fino alla data del 30 giugno 2015.
3. **In caso di richiesta di utilizzo dei loculi di cui all'art. 3, comma 2, prima della conclusione del procedimento di regolarizzazione, all'istanza dovranno essere allegati il consenso del concessionario originario e la ricevuta di pagamento dell'oblazione prevista dall'art. 7 e dall'art.8 del presente Regolamento.**⁷
4. L'istanza deve essere redatta su modulo predisposto del competente Ufficio, resa sotto forma di atto notorio ed ad essa può essere allegato ogni altro atto o documento che dimostri l'avvenuto utilizzo senza autorizzazione da parte del Comune.
5. L'istanza inoltrata, nell'interesse di tutti gli aventi diritto, anche da una sola persona legittimamente interessata alla regolarizzazione, viene normalmente definita dall'Ufficio competente, fatti salvi comunque i diritti dei terzi; a tale scopo il richiedente deve espressamente dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, ovvero produrre espressa rinuncia per iscritto dei non interessati.

Art. 6

-ACCERTAMENTO DI USO IRREGOLARE DI SEPOLTURA-

1. Nel caso venga accertato un uso irregolare della sepoltura avvenuto entro la data del 30.06.2015, per il quale, nessuno abbia ancora richiesto la regolarizzazione, l'Ufficio competente del Comune provvede ad informare colui che abbia chiesto a suo tempo la tumulazione o (se non residente o non interessato) gli eredi e/o discendenti più prossimi della persona tumulata, a partire da quelli residenti nel comune, invitandoli, entro un termine congruo, a inoltrare istanza di regolarizzazione.
2. In caso di mancanza o non reperibilità di parenti residenti nel comune, l'Ufficio competente provvederà comunque ad avvisare i potenziali interessati alla regolarizzazione mediante affissioni pubbliche, per almeno 90 gg. consecutivi all'Albo

³ Integrazione introdotta con Delibera di C.C. n° 9 del 27.04.2017

⁴ Integrazione introdotta con Delibera di C.C. n° 9 del 27.04.2017

⁵ Integrazione introdotta con Delibera di C.C. n° 9 del 27.04.2017

⁶ Integrazione introdotta con Delibera di C.C. n° 9 del 27.04.2017

⁷ Integrazione introdotta con Delibera di C.C. n° 9 del 27.04.2017

Pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al Civico Cimitero e in prossimità del sepolcreto, nonché sul sito web del Comune.

3. Le sepolture irregolarmente utilizzate entro la data del 30.06.2015 per le quali non viene inoltrata alcuna istanza di regolarizzazione, decorsi 30 gg. dalla conclusione delle procedure di cui ai precedenti commi, rientrano nella disponibilità del Comune. Fatto salvo il diritto al culto, nei termini stabiliti dal Regolamento di Polizia Mortuaria, si procede alla liberazione del loculo ed alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune o all'interramento, nei casi di mancato completamento del processo di mineralizzazione.

Art. 7

- OBLAZIONE E MODALITÀ PER LA REGOLARIZZAZIONE -

1. La regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo (a tipologia "frontale" o "a fornello" già occupato comporta il versamento di € 50,00 (cinquanta), mentre la regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo ossario già occupato comporta il versamento di € 15,00 (quindici); tali importi, sono indicizzati a partire dall'1/1/2015 in base all'indice ufficiale ISTAT da versare alla Tesoreria del Comune, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

2. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto di uso per anni 99 (novantanove) nel caso di loculi facenti capo ad una concessione conferita in perpetuo o fine alla scadenza della originaria concessione a tempo determinato.

3. Prima della definizione del procedimento di regolarizzazione il Comune provvederà ad informare il titolare della concessione originaria della sepoltura dell'avvio del procedimento di regolarizzazione di cui ai precedenti articoli, il quale potrà formulare proprie osservazioni entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso o dalla affissione all'albo del Comune in caso di non reperibilità.

Art. 8

- PROVVEDIMENTI CONCESSIONE ORIGINARIA -

1. Il Comune, a seguito della conclusione del procedimento di regolarizzazione, pronuncerà la decadenza della concessione del titolare originario.

2. Qualora la sepoltura sia stata oggetto di uso irregolare parziale, il titolare originario o suoi aventi causa potranno formulare istanza per conservare il diritto all'uso della parte residua della sepoltura, in conformità all'art.62 del regolamento comunale di polizia mortuaria.

3. L'istanza di regolarizzazione da parte del concessionario originario o suoi aventi causa ed il provvedimento di accoglimento del Comune può riguardare, a seguito di richiesta dell'interessato, sia i loculi nei quali sia stato già esercitato lo *Ius Sepulcri* e sia i loculi eventualmente non ancora utilizzati, fermo il rispetto dell'art. 62 del regolamento comunale di polizia mortuaria.

4. L' accoglimento dell'istanza da parte del Comune è condizionata dal pagamento di una oblazione determinata in **€ 150 (centocinquanta)**⁸ per ciascun loculo oggetto di usi irregolari ed € 75 (settantacinque) per ciascun loculo/ossario oggetto di uso irregolare. Tali importi sono indicizzati a partire dall'1.1.2015 in base all'indice ufficiale ISTAT da versare alla Tesoreria del Comune, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

5. A fronte del versamento di cui al comma precedente il diritto d'uso non può estendersi oltre il periodo della originaria concessione.

Art. 9

- PROVVEDIMENTI LOCULI NON OCCUPATI -

1. I loculi non occupati per i quali venga adottato il provvedimento di decadenza nei confronti del titolare della concessione, ovvero che per i quali non venga richiesta la regolarizzazione disciplinata dal presente regolamento, rientreranno nella piena disponibilità del Comune, il quale provvederà ad assumere i provvedimenti più opportuni per la utilizzazione degli stessi ai sensi di legge e dei regolamenti .

2. Concluso il procedimento, il Comune procederà alla immissione nel possesso dei loculi e/o ossari non occupati, previa constatazione dello stato di consistenza e redazione di apposito verbale, da svolgere in contraddittorio con il concessionario decaduto (o i suoi eredi), previa tempestiva convocazione. In caso di assenza si procederà comunque con la presenza di n.2 testimoni idonei.

- NORME FINALI e NORME TRANSITORIE -

ART. 10

- VALIDITÀ' -

1. Le presenti norme regolamentari entrano in vigore dalla data di esecutività della

2. Ogni disposizione o direttiva comunale contrastante con le presenti norme deve ritenersi abrogata.

⁸ Emendamento votato in Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 27.11.2015